

PRIMA LETTURA

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Il decreto “Semplificazioni” è legge: approvate le novità su bonus edilizi, crisi d’impresa e verifiche fiscali

di Paolo Duranti | 3 AGOSTO 2022

Con l’approvazione definitiva dell’Aula del Senato del Ddl A.S. 2681, nella seduta di ieri 2 agosto 2022, il decreto “Semplificazioni” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73) termina il suo iter parlamentare e diventa legge. Numerose le innovazioni introdotte rispetto al testo originario, tra cui si evidenziano, in particolare, le semplificazioni in materia di tenuta e conservazione dei registri contabili, l’attenuazione dei controlli sulle dichiarazioni precompilate e la comunicazione della conclusione delle verifiche fiscali, lo sblocco delle cessioni dei bonus edilizi comunicate prima del 1° maggio 2022, le nuove segnalazioni di allerta per la valutazione della crisi d’impresa. Confermata la parziale riformulazione del calendario fiscale, salvo per la scadenza di invio degli elenchi Intrastat che torna al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Si riporta una sintesi del provvedimento, **con evidenza in neretto delle principali novità fiscali** approvate in sede di conversione in legge.



Le PRINCIPALI NOVITÀ del DECRETO “SEMPLIFICAZIONI” convertito in LEGGE	
REPERTORI – VIDIMAZIONE Art. 1	Passa a 30 giorni il termine dalla data di notifica della richiesta. In particolare, il nuovo art. 68, commi 1 e 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che il controllo dei repertori previsti dall’art. 67 del medesimo provvedimento sia effettuato su iniziativa degli uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell’art. 10, comma 1, lettere b) e c), del D.P.R. n. 131/1986, nonché i funzionari autorizzati alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro 30 giorni dalla data di notifica della richiesta. Sanzioni Per l’omessa presentazione del repertorio a seguito di una richiesta dell’Agenzia delle Entrate, è prevista in capo ai pubblici ufficiali una sanzione amministrativa da 1.032,91 a 5.164,57 euro (art. 73, comma 1, D.P.R. n. 131/1986).
REGISTRI CONTABILI – CONSERVAZIONE DIGITALE Art. 1	Con una modifica introdotta in sede di conversione in legge all’art. 7, comma 4-quater, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1994, n. 489, viene abrogato l’obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. Sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di

	eventuali richieste da parte dell'amministrazione finanziaria in sede di controllo.
MODELLO 730 – 8, 5 e 2 x MILLE IRPEF Art. 2	È prevista una sistemazione organica degli adempimenti dei sostituti di imposta relativamente ai controlli sulla regolarità delle dichiarazioni e trasmissione dei prospetti di liquidazioni e scelte legate all'8, 5 e 2 per mille. È inoltre prevista la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille all'atto della presentazione del modello 730, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata tramite sostituto d'imposta (art. 37, comma 2-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). Le modalità saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – COMUNICAZIONE dei DATI Art. 3	Passa dal 16 al 30 settembre il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al secondo trimestre dell'anno (art. 21-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).
INTRASTAT – TERMINI di PRESENTAZIONE Art. 3	Con una modifica introdotta in sede di conversione in legge è stato ripristinato il termine di invio degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, al fine di consentire all'Istat di rispettare i regolamenti statistici europei sullo scambio di dati relativi alle cessioni. Nel testo originario il termine di invio degli elenchi Intrastat era stato fissato entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.
IMPOSTA di BOLLO SEMPLIFICATA Art. 3	La soglia sotto la quale il versamento dell'imposta di bollo può essere rinviata al trimestre successivo (con riferimento al primo ed al secondo trimestre) passa da 250 a 5mila euro. Per le fatture elettroniche le nuove soglie si applicano alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 17, comma 1-bis, lettere a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e art. 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014).
IMPOSTA di SOGGIORNO ART. 3	Per le annualità 2020 e 2021, passa dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno (art. 4, comma 1-ter, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 4, comma 5-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96).
CONTRIBUTI da P.A. – OBBLIGHI PUBBLICITARI Art. 3	In sede di conversione in legge del decreto è stato previsto che, fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini del l'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'art. 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.
MODELLO F24 – VERSAMENTI Art. 3-bis	Con una norma introdotta in sede di conversione in legge viene prevista l'estensione del modello F24 ai versamenti unitari di qualunque imposta, tassa o contributo spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, ai

	<p>sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno individuate e disciplinate le tipologie dei versamenti sopradetti.</p>
DOMICILIO FISCALE Art. 4	<p>Vengono semplificate le procedure relative alla modifica del domicilio fiscale (art. 59, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).</p>
EREDI – RIMBORSI FISCALI Art. 5	<p>Vengono semplificate anche le procedure relative all'erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi; in particolare, è previsto l'avvio di una procedura automatizzata (art. 28, comma 6-bis, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346). Si dispone infatti che i rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle Entrate, spettanti al defunto, siano erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle Entrate. Con apposito provvedimento saranno definite le modalità di trasmissione della citata comunicazione.</p>
DICHIARAZIONE dei REDDITI PRECOMPILATA – SPESE SANITARIE Art. 6	<p>Dati non modificati – Esclusione dai controlli Viene introdotta una norma che esclude dai controlli i dati che non sono stati oggetto di modifiche, compresi quelli comunicati da terzi in relazione alle dichiarazioni presentate anche tramite Caf e professionisti. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni (art. 5, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175).</p> <p>Spese sanitarie In caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante Caf o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione. <i>Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata</i> (art. 5, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175).</p> <p>Decorrenza delle nuove regole Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento.</p>
VERIFICHE FISCALI – COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ	<p><i>Con una norma introdotta in sede di conversione in legge</i> viene previsto l'obbligo per l'Amministrazione fiscale, in caso di attività istruttorie di controllo nei confronti del contri-</p>

<p>ISTRUTTORIA Art. 6-bis</p>	<p>buente del cui avvio lo stesso sia stato informato, di comunicare entro 60 giorni dal termine dell'attività accertativa l'esito negativo di quest'ultima. La comunicazione potrà essere inviata in forma semplificata via Sms, Pec o anche tramite l'AppIO. L'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individuerà le modalità semplificate di comunicazione. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le predette disposizioni non si applicano alle liquidazioni di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.</p>
<p>VENDITA IMMOBILI PIGNORATI o IPOTECATI Art. 6-ter</p>	<p>Con una norma introdotta in sede di conversione in legge si prevede che il debitore, con il consenso dell'agente della riscossione, può procedere alla vendita diretta di immobili pignorati o ipotecati censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale (quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane) alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di vendita del bene pignorato o ipotecato deve essere determinato, in deroga al comma 2-bis dell'art. 52 D.P.R. n. 602/1973, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle Entrate, in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente; • il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è a carico del debitore ed è versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. • decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive. <p>Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>
<p>ATTESTAZIONE CONTRATTI di LOCAZIONE a CANONE CONCORDATO – VALIDITÀ Art. 7</p>	<p>L'attestazione per i contratti a canone concordato sarà valida per più contratti di locazione. Si prevede infatti che l'attestazione di cui agli artt. 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata ri lasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.</p>
<p>MICRO-IMPRESSE – BILANCI Art. 8</p>	<p>Sono state introdotte semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-impresе e per la gestione degli errori contabili, anche ai fini dell'Irap. A tal fine è stato modificato l'art. 83, comma 1, del Tuir.</p>
<p>SOCIETÀ in PERDITA SISTEMATICA Art. 9</p>	<p>È prevista l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale Ires a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 (art. 2, commi 36-</p>

	decies, 36-undecies e 36-duodecies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148).
IRAP – PERSONALE DIPENDENTE Art. 10	Vengono semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione Irap dell'intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato (art. 11, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). Tali disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando, per detto periodo, la possibilità, ove ritenuto più agevole, di compilare il modello Irap 2022 senza considerare le modifiche introdotte.
MODULISTICA DICHIARATIVA – TERMINI di APPROVAZIONE Art. 11	L'Agenzia delle Entrate dovrà pubblicare i modelli entro febbraio.
"ESTEROMETRO" Art. 12	Sono stati ampliati i casi di esonero dalla presentazione dell'"esterometro", non più richiesto per le singole operazioni, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia, di importo inferiore a 5.000 euro (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).
OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE Art. 13	Differita dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 la data a partire dalla quale entreranno in vigore le sanzioni per l'omessa o l'errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere, previste dall'art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
REGISTRAZIONE ATTI in TERMINE FISSO Art. 14	Passa da 20 a 30 giorni il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.
SERVIZIO TELEMATICO IMPOSTA di BOLLO ART. 15	Estensione del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo a una serie di atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
MONITORAGGIO FISCALE Art. 16	È stato semplificato il monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento di denaro attraverso intermediari bancari e finanziari, con l'invio delle relative comunicazioni all'Agenzia delle Entrate per operazioni da e verso l'estero di importo pari o superiore a 5.000 euro (art. 1, comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227). Decorrenza Le nuove regole si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.
DICHIARAZIONE IMU ARTT. 19 e 35	Enti non commerciali Introdotte semplificazioni relativamente ai modelli di dichiarazione Imu (art. 1, comma 770, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di Bilancio 2021). Termine di presentazione Viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2021

	<p>(art. 1, comma 769, legge n. 160/2019).</p> <p><i>In sede di conversione in legge del decreto</i> è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2022 anche del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 degli enti non commerciali (art. 1, comma 770, legge n. 160/2019).</p>
<p>ADDIZIONALE IRPEF – ADEGUAMENTO AI NUOVI SCAGLIONI IRPEF Art. 20</p>	<p>È previsto l'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef ai nuovi scaglioni stabiliti dall'art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Delibere con le addizionali al 31 luglio 2022.</p>
<p>REVERSE CHARGE – PROROGA Art. 22</p>	<p>Prorogato fino al 31 dicembre 2026 il meccanismo di inversione contabile (reverse charge) ai fini del contrasto alle frodi IVA. La misura riguarda le operazioni indicate all'art. 17, comma 6, lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.</p>
<p>ISA Art. 24</p>	<p>Sono stati estesi al 2022 i correttivi in materia di ISA, previsti per il 2020 e il 2021 dalla normativa emanata per far fronte all'emergenza Covid (art. 148, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).</p> <p> Attenzione</p> <p>Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.</p> <p>Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.</p>
<p>ODV, APS – TRASMIGRAZIONE NEL RUNTS Art. 25-bis</p>	<p>Ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), gli uffici del RUNTS possono chiedere alle OdV e alle Aps, entro 180 giorni dalla ricezione dei loro dati che gli sono stati inviati dagli enti pubblici territoriali, eventuali ulteriori informazioni ai fini della trasmigrazione nel Registro Unico.</p> <p><i>Con una norma introdotta in sede di conversione in legge</i>, si è previsto che ai fini del computo del predetto termine di 180 giorni non si tenga conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022.</p>
<p>TERZO SETTORE – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE – DETERMINAZIONE DEI "COSTI EFFETTIVI" Art. 26</p>	<p>Per effetto dell'art. 79, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti pubblici.</p> <p><i>In sede di conversione in legge del decreto</i> è stato specificato che tali "costi effettivi" devono essere determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e ge-</p>

	nerali, compresi quelli finanziari e tributari.
REGIME FISCALE – MARGINE DI "TOLLERANZA" Art. 26	<p>Ai sensi dell'art. 79, comma 2-bis, le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi.</p> <p>In sede di conversione in legge del decreto tale percentuale è elevata al 6 per cento, e l'ambito temporale viene esteso da due a tre periodi d'imposta (consecutivi).</p>
ENTI TERZO SETTORE – IMPOSTA DI REGISTRO Art. 26	<p>In sede di conversione in legge del decreto si è previsto che per tutti gli enti del Terzo Settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 117/2017, svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, con la UE, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.</p>
ONLUS, ODV, APS – ADEGUAMENTO STATUTI Art. 26-bis	<p>In sede di conversione in legge del decreto è stato prorogato dal 31 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale Onlus, OdV e Aps possono adeguare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (art. 101, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017).</p>
REGISTRAZIONE AIUTI di STATO-COVID – RNA – PROROGA TERMINI Art. 34	<p>Prorogati i termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA). Viene disposto che, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'art. 10, comma 1, del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023; 2. dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023. <p>La proroga si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modificazioni.</p>
CRISI d'IMPRESA – SEGNALE di ALLERTA Art. 37-bis	<p>Con una norma introdotta in sede di conversione in legge viene modificata la disciplina delle segnalazioni di allerta dei creditori pubblici qualificati, di cui all'art. 25-novies del</p>

	<p>Codice della Crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come ultimamente modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83), per la composizione negoziata della crisi. In particolare, per l'Agenzia delle Entrate assumerà rilievo l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'annod'imposta precedente.</p> <p> Attenzione</p> <p>In ogni caso la segnalazione verrà inviata quando il debito è superiore a 20.000 euro (e non più 5.000 euro, come previsto nella formulazione originaria della norma).</p> <p>Si prevede inoltre che le segnalazioni saranno inviate dall'Agenzia delle Entrate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e, comunque, non oltre 150 giorni (e non più 60) dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010.</p> <p>Sono altresì modificati i termini di vigenza della disposizione, non più applicabile in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022, ma dal secondo trimestre.</p>
<p>BONUS EDILIZI – CESSIONE dei CREDITI Art. 40-ter</p>	<p>Con una norma introdotta in sede di conversione in legge viene semplificata la disciplina sulla cessione dei bonus edilizi contenuta nel decreto "Aiuti" (D.L. n. 50/2022) che ammette la possibilità per le banche di cedere i crediti a favore di imprese o professionisti che intrattengono, con le stesse, rapporti di conto corrente, se diversi dai consumatori e/o utenti, ma soltanto se la cessione o sconto in fattura è stata comunicato all'Agenzia delle Entrate successivamente alla data del 1° maggio 2022. Vengono quindi riammessi al regime facilitato anche le cessioni e gli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate prima di tale data, che rischiavano di rimanere bloccati.</p> <p>A tal fine è stato soppresso il comma 3 dell'art. 57 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50).</p>
<p>ENERGIA ELETTRICA e GAS – CREDITI d'IMPOSTA Art. 40-ter</p>	<p>Con una norma introdotta in sede di conversione in legge viene cancellata la disposizione di cui all'art. 2, comma 3-ter, del D.L. n. 50/2022 (decreto "Aiuti"), secondo cui i crediti d'imposta concessi alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale per il secondo trimestre 2022 sono concessi nel limite della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.</p>
<p>VALUTAZIONE TITOLI Art. 45</p>	<p>Con una norma introdotta in sede di conversione in legge, viene stabilito che, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché</p>

	<p>al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.</p> <p> Attenzione</p> <p>Fanno eccezione le perdite di carattere durevole. L'applicazione delle predette disposizioni può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Riferimenti normativi

- D.L. 21 giugno 2022, n. 73
- DDL A.S. n. 2681, di conversione in legge D.L. n. 73/2022

PRIMA LETTURA

DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”

Il Decreto “Semplificazioni” è legge: le misure per il lavoro

di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 3 AGOSTO 2022

Con l'approvazione definitiva dell'Aula del Senato, nella seduta di ieri 2 agosto 2022 (168 voti favorevoli, 23 contrari e 2 astensioni), il decreto “Semplificazioni” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73) termina il suo iter parlamentare e diventa legge.

Sintetizziamo le principali disposizioni in materia di lavoro.



<p>Articolo 2 - Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta</p>	<p>Le disposizioni in esame semplificano gli adempimenti di ottemperanza a carico dei sostituti d'imposta (datori di lavoro) che forniscono il servizio di assistenza fiscale ai propri sostituiti (dipendenti e pensionati) per la presentazione della dichiarazione personale dei redditi (modello 730).</p> <p>Viene consentita, dunque, la dematerializzazione delle modalità di acquisizione e trasmissione da parte dei sostituti d'imposta delle scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) espresse dai dipendenti che presentano il modello 730 tramite il datore di lavoro, analogamente a quanto avviene per i modelli 730 presentati direttamente tramite il portale dell'Agenzia delle entrate ovvero tramite intermediari abilitati.</p>
<p>Articolo 10 - Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP</p>	<p>Vengono semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione, ai fini dell'IRAP, dell'intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato, deduzione introdotta a partire dal 2015.</p> <p>In precedenza era possibile dedurre, in tutto o in parte, solo alcune componenti di costo in virtù di disposizioni speciali via via introdotte nel corso degli anni, a volte circoscritte a determinate categorie di dipendenti (ad esem-</p>

	<p>pio, disabili o impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo).</p> <p>Il Legislatore, nell'introdurre la deduzione del costo relativo al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non ha abrogato o modificato le deduzioni speciali riferite alla platea dei dipendenti a tempo indeterminato, ma ha previsto che la deduzione generale venisse quantificata per differenza rispetto a quanto già dedotto attraverso le deduzioni speciali.</p> <p>L'intervento normativo intende razionalizzare il quadro delle norme che governano la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro, riformulando la disposizione che regola la deduzione del costo del lavoro prestato con rapporto a tempo indeterminato, elevandola a rango di disposizione generale; tale deduzione sarebbe svincolata dall'operare delle deduzioni speciali preesistenti applicabili al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sarebbero quindi abrogate in modo da semplificare la determinazione del valore della produzione e l'attività di compilazione dei modelli dichiarativi.</p> <p> Attenzione</p> <p>Sono confermate le deduzioni speciali esistenti riferibili alle forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, compresa la deduzione del costo relativo ai lavoratori stagionali.</p> <p>Le disposizioni qui all'oggetto si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, ferma restando, per detto periodo, la possibilità, ove ritenuto più agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.</p>
<p>Articolo 20 - Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF</p>	<p>La norma mira ad evitare che, in virtù dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si proroghino automaticamente aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate sulla base degli scaglioni dell'IRPEF non più vigenti a seguito dell'entrata in vigore della nuova articolazio-</p>

	<p>ne di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).</p> <p>È stato, innanzitutto, previsto un ampliamento del termine entro il quale i comuni possono adeguarsi al nuovo sistema.</p> <p> Attenzione</p> <p>Il termine stabilito dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stato prorogato dal 31 marzo 2022 (data poi differita al 31 maggio 2022 in virtù della clausola di salvezza che si riferisce all'eventuale più lungo termine di adozione del bilancio) al 31 luglio 2022.</p> <p>Ciò al fine di concedere ai comuni un ulteriore margine di tempo per intervenire sul proprio sistema di aliquote rendendolo coerente con i nuovi scaglioni dell'IRPEF. Se il comune approva la deliberazione successivamente all'adozione del proprio bilancio di previsione, lo stesso dovrà procedere alle conseguenti modifiche in occasione della prima variazione di bilancio utile.</p> <p>Si introduce, poi, una norma di chiusura per il caso in cui la deliberazione di adeguamento non venga adottata entro il suddetto termine o non venga trasmessa entro il termine del 20 dicembre 2022, previsto dall'articolo 14, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ai fini della pubblicazione, con efficacia costitutiva, nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>La disposizione prevede, in particolare, che in tali ipotesi, per l'anno 2022, ai nuovi scaglioni si applichino le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF vigenti nel comune nell'anno 2021, ad eccezione dell'ultima, che viene eliminata.</p>
<p>Articolo 35 - Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti e proroga della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco</p>	<p>Con riferimento agli aiuti COVID-19, riconosciuti in base alla sezione 3.1 e alla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, che, in base alle citate regole, devono essere registrati nel Registro nazionale degli</p>

	<p>aiuti di Stato (RNA), nonché nel SIAN e nel SIPA, sono prorogati di sei mesi i termini per tali registrazioni e, in particolare, i termini con scadenza dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023, mentre i termini in scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 sono prorogati al 31 dicembre 2023.</p>
<p>Articolo 36 - Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e altre disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni nonché di conferimento di incarichi a personale sanitario in quiescenza</p>	<p>L'articolo 31, comma 1, del D.L. n. 50/2022, prevede che nella mensilità di luglio ai lavoratori dipendenti beneficiari del cosiddetto esonero contributivo (articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021) sia erogata una indennità una tantum pari a 200 euro.</p> <p>A tal fine, l'articolo 31, comma 1, dispone che l'erogazione dell'indennità avvenga in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, del D.L. n. 50 del 2022 (trattamenti pensionistici a vario titolo, comma 1, e reddito di cittadinanza, comma 18).</p> <p>La previa dichiarazione del lavoratore di non trovarsi nelle condizioni da ultimo citate è finalizzata ad evitare l'eventuale doppia erogazione dell'indennità una tantum, considerato che in tali casi l'articolo 32 del D.L. n. 50 del 2022 prevede l'erogazione diretta da parte dell'INPS.</p> <p>Ai lavoratori pubblici gestiti dal sistema Noi-PA non sarà richiesta la previa dichiarazione di cui all'articolo 31, comma 1.</p>
<p>Articolo 37-bis - Modifiche all'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14</p>	<p>Vengono apportate modifiche all'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in tema di segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.</p> <p>In particolare, viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la segnalazione dell'imprenditore verrà inviata, per l'Agenzia delle entrate, in presenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risul-

	<p>tante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione, inoltre, è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000.</p> <p>Le segnalazioni sono inviate, oltre che dall'Inps, anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del D.L. n. 78 del 2010. <p>Le disposizioni in tema di segnalazioni dei creditori pubblici qualificati si applicano, con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del D.L. n. 78 del 2010 a decorrere da quelle relative al secondo trimestre 2022.</p>
<p>Articolo 38 - Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico</p>	<p>La modifica di cui al comma 1, lettera a), relativa all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, si sostanzia in una norma di coordinamento che consente di rendere completo il disciplinare giuridico nella fattispecie di nuclei orfanili con soggetti disabili maggiorenni, per i quali era stato espressamente abrogato il beneficio degli assegni al nucleo familiare senza tuttavia delineare compiutamente la modalità di riconoscimento del corrispettivo beneficio in termini di assegno unico.</p> <p>Si modificano gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, limitatamente all'anno 2022, al fine di annullare la differenziazione degli importi dell'assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) spettanti per i figli minorenni e maggiorenni, nel solo caso di figli a carico con disabilità. In particolare, la norma prevede quindi, per il 2022, l'erogazione, per tutti i figli a carico con disabilità indipendentemente dall'età, dell'importo base dell'AUU previsto per i figli minorenni, ossia 175 euro mensili per figlio.</p> <p> Attenzione</p> <p>Tale importo spetta in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre</p>

	<p>per livelli di ISEE superiori esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 annessa al decreto legislativo, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro nel caso di ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.</p> <p>Viene disposta per il 2022 l'equiparazione della maggiorazione dell'importo base tra figli minorenni e figli maggiorenni di età inferiore a 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.</p> <p> Attenzione</p> <p>La maggiorazione continua a non spettare dal compimento del ventunesimo anno, in quanto per tali casi sono in vigore le detrazioni per figli a carico.</p> <p>Si determina poi un incremento degli importi spettanti che va da 90 euro al mese, nel caso di ISEE inferiore a 15 mila euro, a 25 euro al mese, nel caso di ISEE superiore a 40.000 euro, per tutti i disabili maggiorenni e, inoltre, per coloro che si trovano nella fascia di età tra 18 e 20 anni, viene disposta un'ulteriore maggiorazione, che va dal minimo di 85 euro al massimo di 105 euro a seconda del grado di disabilità.</p> <p>Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione (Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF) sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.</p> <p>Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022.</p>
<p>Articolo 38-bis - Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto degli uffici all'estero</p>	<p>Viene modificato l'articolo 157-bis del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 in tema di assegni per situazioni di famiglia.</p> <p>Si prevede, infatti, che dal 1° marzo 2022 al personale a contratto degli uffici all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non separati le-

	<p>galmente o di fatto, spetti un assegno pari al 4% della retribuzione annua base stabilita per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio.</p> <p> Attenzione L'importo dell'assegno non è inferiore a 960 euro e non è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • per ciascun figlio a carico spetta un assegno pari all'8% della retribuzione annua base stabilita per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. <p> Attenzione L'importo dell'assegno non è inferiore a 960 euro e non è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno, per ciascun figlio a carico. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. In alternativa a questi assegni, per i familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022, in relazione ai quali era in godimento l'assegno per il nucleo familiare, il dipendente può optare per un assegno ad personam non riasorbibile, d'importo pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data.</p> <p> Attenzione L'assegno ad personam spetta dal 1° marzo 2022 per la medesima durata e con i medesimi presupposti previsti per l'assegno al nucleo familiare, dalla disciplina vigente al 28 febbraio 2022. Tutte le misure di cui sopra non sono cumulabili con l'assegno unico universale né con l'assegno per il nucleo familiare.</p>
<p>Articolo 41-bis - Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali</p>	<p>Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i nominativi dei lavoratori;

	<ul style="list-style-type: none"> la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile; secondo le modalità individuate con apposito decreto. <p>I dati di cui sopra sono resi disponibili all'Inail.</p> <p>In caso di mancata comunicazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003 (sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato).</p>
<p>Articolo 42 - Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro</p>	<p>Si intende facilitare, per gli anni 2021 e 2022, l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e lo straniero, senza rinunciare agli accertamenti e ai controlli che rispondono alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a quelli in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela del lavoratore.</p> <p>Si riducono i termini per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione, istituito presso le prefetture. Il predetto termine, previsto attualmente in sessanta giorni dall'articolo 22 del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dalla presente disposizione viene portato a 30 giorni che decorrono dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2022 (22 giugno 2022) per le istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2021.</p> <p>Per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che prevede una forma di silenzio assenso al ricorrere di determinate condizioni, ossia:</p> <ol style="list-style-type: none"> la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno. <p> Attenzione</p> <p>Per rendere effettivo il predetto termine di</p>

	<p>trenta giorni, si prevede una fattispecie di silenzio assenso in relazione ai pareri che devono essere acquisiti nella fase istruttoria, così come richiesti per il lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato, e per il lavoro stagionale, rispettivamente dagli articoli 22 e 24 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Pertanto, decorso il suddetto termine di trenta giorni, il nulla osta sarà rilasciato se non sono stati comunicati elementi ostativi.</p> <p>Con la presente disposizione, senza modificare l'iter procedimentale, al nulla osta è ricondotto l'effetto dell'autorizzazione all'instaurazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Laddove però sopravvenga l'accertamento dei predetti elementi ostativi, ne consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validità.</p> <p>Si riduce a venti giorni il termine per la trattazione delle domande di visto presentate sulla base dei nulla osta al lavoro relativi ai decreti sui flussi per gli anni 2021 e 2022.</p> <p>Lo sportello unico per l'immigrazione, a seguito del rilascio del nulla osta, convoca il datore di lavoro e il lavoratore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.</p> <p>Nelle more della predetta sottoscrizione il datore di lavoro sarà comunque tenuto alle garanzie e agli obblighi previsti dall'articolo 5-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in particolare alla garanzia, da parte del datore di lavoro, della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e all'impegno al pagamento, da parte dello stesso datore di lavoro, delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.</p> <p>Lo straniero dovrà documentare la sua presenza nel territorio nazionale alla data suddetta o mediante rilievi fotodattiloscopici eseguiti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza o tramite una dichiarazione in frontiera a seguito di ingresso per motivi turistici o studio o simili ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68. L'interessato potrà, inoltre, provare la sua presenza in Italia con qualunque altra documentazione rilasciata con una data certa da un organismo pubblico.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Articolo 43 - Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti</p>	<p>Le disposizioni di cui all'articolo 43 riguardano le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini stranieri contemplati all'articolo 42, comma 7, già presenti in Italia alla data del 1° maggio 2022.</p> <p>In particolare, si esclude la possibilità di essere ammessi alle predette procedure per coloro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del D.Lgs. n. 286 del 1998; • che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; • che risultino condannati per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; • che siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; • nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2022, sia stato emesso un provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 286 del 1998 o risultino condannati anche in via non definitiva per il reato punito ai sensi dell'articolo 10-bis del citato testo unico.
<p>Articolo 44 - Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394</p>	<p>Le disposizioni contenute nell'articolo mirano ad introdurre percorsi di semplificazione per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario di cui ai flussi 2021 e 2022, coinvolgendo i professionisti di cui all'articolo 1 della legge n. 12 del 1979 e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella verifica dei presupposti già oggi richiesti dal testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 394 del 1999.</p> <p>In particolare, si sostituiscono la verifica richiesta agli ispettorati del lavoro, in ordine</p>

	<p>all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.</p> <p>Inoltre, si stabiliscono i criteri di massima in base ai quali i professionisti e le organizzazioni datoriali saranno tenute ad effettuare le verifiche, tenendo quindi conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e del tipo di attività svolta dall'impresa.</p> <p> Attenzione</p> <p>In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione da presentarsi al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.</p> <p>Per le domande già presentate per l'annualità 2021, l'asseverazione deve essere prodotta al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, non potendo ovviamente trovare applicazione la previsione della produzione in allegato alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.</p> <p>Si prevede, inoltre, che l'asseverazione non sia richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti qui delineati.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Riferimenti normativi

- D.L. 21 giugno 2022, n. 73

- DDL A.S. n. 2681, di conversione in legge D.L. n. 73/2022